

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Vitaliano Brancati n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, e per la stessa in persona di.....nella sua qualità di

e

l'Impresa (nel seguito indicata come Impresa) con sede e domicilio fiscale in..... - Via/Piazza..... - codice fiscale e partita IVA, in persona dinella sua qualità di.....

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ISPRA concede in appalto alla Impresa - la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e a proprio rischio – le prestazioni relative al servizio di L'Impresa assume la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'attività, alle condizioni e prescrizioni riportate nel “Capitolato Speciale di Appalto - Specifica Tecnica” che, anche se non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Le attività del presente contratto avranno inizio dal ed avranno termine il

ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le istruzioni, i tempi e le modalità dettagliate del servizio in oggetto, sono contenute nel “Capitolato Speciale di Appalto - Specifica Tecnica”, che verranno integrate con quanto offerto dall'Impresa aggiudicataria.

ART. 4 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è regolato:

- a) dalle disposizioni di legge e di regolamenti ed eventuali successive modificazioni, vigenti in materia di amministrazione di patrimoni e contabilità dello Stato;
- b) dalle disposizioni contenute nel DPR 384/2001;
- c) dal Regolamento di contabilità e per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria dell'ISPRA;
- d) dalle clausole contenute nel presente contratto;
- e) dal Capitolato Speciale di Appalto - Specifica Tecnica;
- f) dall'offerta economica formulata dall'Impresa e dal relativo progetto tecnico (ove previsto);
- g) dalle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti di forniture e servizi, per quanto non diversamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

L'Impresa si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto. Resta a carico dell'Impresa, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'ISPRA, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea, essendosi di ciò tenuto conto nei prezzi offerti per l'appalto.

ART. 5 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

L'importo complessivo del presente contratto è pari a €.....,00 (Euro/00) più IVA.

L'ISPRA si impegna a versare tale importo secondo le modalità di cui al successivo articolo 12, previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 13.

L'importo contrattuale è comprensivo delle spese generali dell'Impresa e di ogni altro onere o spesa, eventualmente non indicati.

ART. 6 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

E' previsto, in base all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la revisione o aggiornamento dei

prezzi.

ART. 7 – GARANZIA

A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell'eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, la Ditta è tenuta a prestare, ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima escussione, rilasciata da istituti di credito imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito per un valore pari al 10% dell'importo complessivo stabilito del contratto, salvo quanto disposto al comma 1, art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Lo svincolo della cauzione avverrà progressivamente, nei termini e per le entità di cui al comma 3, art. 113, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in maniera automatica, solo in assenza di contestazioni da parte di ISPRA.

Lo svincolo dell'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, avverrà al termine del contratto, attraverso l'emissione dello "Svincolo polizza" da parte del Responsabile di contratto.

Qualora la cauzione sia costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, questa dovrà prevedere le seguenti condizioni:

- il fidejussore non potrà esercitare il beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata, di cui all'art. 1944 c.c., né potrà opporre il mancato pagamento del premio;
- al verificarsi delle condizioni che danno titolo all'escussione, il pagamento sarà eseguito a prima richiesta scritta dell'ISPRA. entro 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile.

L'ISPRA. avrà il diritto di avvalersi della cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto di servizio da parte di terzi nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa della Ditta.

E' facoltà dell'ISPRA disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto dalla Ditta per inadempienze contrattuali senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente contratto, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni di legge.

Esso dovrà essere reintegrato dalla Ditta a seguito di eventuali incameramenti parziali dipendenti da fatti connessi all'esecuzione del contratto. Il mancato reintegro nel termine di 30 giorni dalla richiesta è causa di risoluzione di diritto per inadempimento.

ART. 8 – PENALI

In caso di inadempienza o semplice ritardo nelle prestazioni oggetto del presente contratto, sarà applicata una penale giornaliera dell'1% (uno/percento) del corrispettivo economico di cui all'articolo 5, fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi, trascorsi i quali, il contratto si intenderà risolto di diritto tra le parti, salvo il diritto dell' ISPRA al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste dall'art. 135 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto per inadempimento - ai sensi dell'art. 1454 c.c. - è disposta previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; rimasta senza effetto, decorsi (30) trenta giorni dalla sua ricezione da parte della società, il contratto si intenderà risolto di diritto a decorrere dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 10– SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte del servizio oggetto del presente capitolato è consentito con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. E' obbligo dell'Impresa indicare in sede di offerta la parte del servizio che intende subappaltare. E' fatto divieto all'Impresa di subappaltare a terzi senza la formale e preventiva autorizzazione dell'ISPRA. Qualora ISPRA non autorizzi il subappalto entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta della Società, l'autorizzazione si intenderà negata. L'Impresa non può causare una sospensione della esecuzione dei servizi a lei affidati, né può avanzare sugli atti contabili riserve di sorta, a causa di eventuali controversie che dovessero sorgere tra essa e le ditte operanti in subappalto. Resta inteso che tali soggetti contrarranno rapporto con la sola Impresa, ferma

restando ogni esclusiva e diretta responsabilità della stessa per l'osservanza di ogni normativa vigente, nonché l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal personale contratto. Anche in caso di subappalto autorizzato, l'Impresa solleva l'ISPRA da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione del presente contratto. Il subappalto senza la formale autorizzazione dell'ISPRA è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., previo incameramento della cauzione di cui all'art. 7 del presente contratto, fatto comunque salvo il diritto dell'ISPRA al risarcimento dei maggiori danni.

ART.11 – RESPONSABILE DI CONTRATTO

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dall'ISPRA a mezzo del Responsabile di Contratto, designato nella persona di

L'Impresa comunicherà per iscritto all'ISPRA il nominativo del proprio Responsabile di contratto contestualmente alla stipula del presente atto, o al massimo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

ART. 12 – TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo contrattuale pari a €,00 (Euro/00) avverrà entro giorni dal ricevimento da parte dell'ISPRA delle fatture che verranno emesse con cadenza semestrale a decorrere dalla data di attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 13 del presente contratto e comunque previo benestare del responsabile ISPRA di contratto.

L'Impresa emetterà fattura in originale e quattro copie indirizzate a:

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale
Settore Amministrazione
Via Vitaliano Brancati, n. 48
00144 - ROMA
Codice Fiscale e Partita IVA 10125211002

e dovrà riportare il seguente riferimento alfanumerico ed il seguente numero di gara:

Non si procederà al pagamento delle fatture difformi da quanto esposto.

ART. 13 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

I servizi oggetto del presente contratto sono soggetti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, dell'art. 73 del Regolamento di contabilità e per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria dell'ISPRA, ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione degli stessi.

Tale attestazione dovrà essere rilasciata da un dipendente dell'Istituto, in possesso della necessaria professionalità.

ART. 14 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che in favore del personale impiegato per il servizio saranno applicate le norme di cui al contratto collettivo nazionale e/o provinciale di lavoro in vigore per i lavoratori dipendenti di categoria. Dichiara di essere in regola, alla data della stipula del contratto, con tutti gli adempimenti di carattere previdenziale.

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia natura, nonché avente interesse nella attività della Impresa stessa, è dipendente ISPRA, anche se in posizione di aspettativa. La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto di interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art.1456 C.C. su denuncia dell'ISPRA senza riconoscimento alcuno di eventuali prestazioni fornite o attività già svolte e salva la facoltà dell'ISPRA di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione.

L'Impresa si impegna a mantenere l'ISPRA manlevata ed indenne nei confronti di qualsiasi azione promossa dal personale impiegato al servizio e/o da terzi scaturente e/o comunque connesse all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 15 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili da ISPRA all'Impresa o di cui quest'ultima venisse in possesso durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto alla società di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'ISPRA. La suddetta documentazione

dovrà essere restituita all'ISPRA in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.

ART. 16 - PROPRIETÀ INTELLETTUALI

I risultati delle attività svolte e la relativa documentazione derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto devono considerarsi di proprietà esclusiva di ISPRA.

I contenuti ed i risultati delle attività oggetto del presente contratto non potranno essere utilizzati dalla società/ditta né ceduti a terzi.

ART. 17 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico della Società.

L'IVA è a carico dell'ISPRA nella misura prevista dalle vigenti leggi.

ART. 18 – INCEDIBILITA' DEI CREDITI

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 20 – DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini del presente contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, l' ISPRA elegge il proprio domicilio in Via Vitaliano Brancati n. 48 – Roma, e l'Impresa presso la sede inVia.....

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

per l'Impresa

per l'ISPRA

.....

.....

L'Impresa dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli Artt. 4 (Documenti e condizioni contrattuali), 5 (Corrispettivo), 10 (Subappalto) 12 (Pagamenti), 14 (Personale addetto al servizio), 15

(Riservatezza), 16 (Proprietà Intellettuale), 18 (Incedibilità dei crediti), 19 (Foro competente) del presente Contratto di appalto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dall'Impresa accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

per l'Impresa

.....